



ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA

Via Stazione, 30 - 38060 Volano (Trento)

Tel. 0464 410475 - Fax 0464 490699

e-mail: segr.ic.altavallagarina@scuole.provincia.tn.it

Codice fiscale 94033430227



Statuto

**Istituto Comprensivo
di scuola primaria e
di scuola secondaria
di primo grado
ALTA VALLAGARINA**

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

- Art. 1: Denominazione e stemma dell'Istituzione scolastica
- Art. 2: Autonomia dell'Istituzione
- Art. 3: Principi generali dell'Istituzione
- Art. 4: Criteri di organizzazione

Capo II: Organi dell'Istituzione autonoma

- Art 5: Organi dell'Istituzione
- Art 6: Composizione, durata in carica, individuazione e nomina del consiglio dell'Istituzione
- Art 7: Funzioni del consiglio dell'Istituzione
- Art 8: Funzioni del dirigente dell'Istituzione
- Art 9: Composizione del collegio dei docenti
- Art 10: Funzioni del collegio dei docenti
- Art 11: Composizione del consiglio di classe
- Art 12: Funzioni del consiglio di classe
- Art 13: Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione
- Art 14: Funzioni del nucleo interno di valutazione
- Art 15: Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti
- Art. 16: Consulta dei genitori

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

- Art 17: Contenuti del progetto d'istituto
- Art 18: Approvazione e durata del progetto d'istituto
- Art 19: Carta dei servizi
- Art 20: Contenuti del regolamento interno
- Art 21: Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti
- Art 22: Diritti fondamentali degli studenti
- Art 23: Doveri fondamentali degli studenti
- Art 24: Mancanze disciplinari e relative sanzioni
- Art 25: Modalità di approvazione dei regolamenti

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

- Art 26: Bilancio di previsione e conto consuntivo

Capo V: Partecipazione all'attività dell'Istituzione

- Art 27: Diritto di riunione e di assemblea
- Art 28: Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

Capo VI: Rapporti con il territorio

- Art 29: Partecipazione a progetti e iniziative
- Art 30: Modalità di partecipazione

Capo VII: Norme finali

- Art 31: Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma dell'Istituzione scolastica

1. Questo è lo statuto dell'Istituzione scolastica denominata **Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado ALTA VALLAGARINA**, formato dalle scuole primarie di Besenello – Calliano – Volano e dalla scuola secondaria di primo grado Alta Vallagarina, e che ha sede in Volano - Via Stazione, 30.

2. L'Istituzione è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento, costituito come segue.

Art. 2

Autonomia dell'Istituzione

1. L'Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Alta Vallagarina, di seguito indicato con il termine di "Istituzione", è un Ente, nell'ambito del sistema educativo provinciale, dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) articola l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

2. L'Istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3

Principi generali dell'Istituzione

1. L'Istituzione assume la persona come valore fondamentale e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni; in particolare tutela e garantisce la promozione dei diritti dell'infanzia così come dichiarati nelle convenzioni internazionali.

2. Sulla base di quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento scolastico e formativo, l'Istituzione si informa ai principi di:

- a) **libertà**, che nella scuola si esprime come promozione della piena formazione della personalità degli studenti attraverso il confronto delle diverse posizioni culturali;
- b) **uguaglianza** in base al quale tutti hanno pari dignità sociale, senza distinzione di genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- c) **solidarietà**, che nella scuola si traduce come promozione di percorsi formativi personalizzati, di servizi e di iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, nell'accoglienza e nell'integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati, nell'accettazione della diversità e nel rispetto dei diritti di tutti, per un'effettiva convivenza civile.

3. Inoltre l'Istituzione esercita i seguenti compiti:

- a) educa gli studenti ai valori della vita e della pace, della solidarietà e della cooperazione, della bellezza e della difesa della natura perché inizino a tradurli in atteggiamenti personali;
- b) favorisce la realizzazione di un clima positivo nella vita quotidiana dell'Istituzione e delle classi, promuovendo relazioni di solidarietà e favorendo l'iniziativa e la responsabilità personale degli studenti;
- c) promuove la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi affermati dalla Costituzione, garantendo, in relazione all'età e alle capacità di ciascun studente, gli strumenti basilari del sapere – le lingue e la matematica -, l'acquisizione di tutti i fondamentali tipi di comunicazione non verbale –

l'arte e l'immagine, la musica, il linguaggio del corpo- e un adeguato livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle modalità di indagine essenziali alla comprensione del mondo umano naturale e artificiale – la storia e la geografia- , – le scienze e la tecnologia;

- d) promuove la consapevolezza della specialità trentina, la conoscenza della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori;
- e) pone attenzione al dialogo con le famiglie e alla loro partecipazione alla vita dell'Istituzione quali condizioni fondamentali per realizzare un progetto formativo in cui i bambini e i ragazzi trovino un ambiente positivo per la loro crescita;
- f) promuove la dimensione europea dell'istruzione, in primo luogo l'accesso alle informazioni che riguardano l'Europa: istituzioni, metodi, prassi e iniziative e in secondo luogo la conoscenza della storia comune e del patrimonio culturale dell'Europa, lo sviluppo delle competenze linguistiche e la comprensione degli eventi di attualità a livello europeo.

Art. 4

Criteri di organizzazione

1. L'Istituzione garantisce il servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

- a) la coerenza del progetto organizzativo e didattico rispetto al percorso evolutivo e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti, alle attese delle famiglie, al contesto della comunità locale, nazionale e internazionale con cui l'Istituzione interagisce;
- b) la programmazione dell'attività educativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per l'utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
- c) l'informazione e la comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto per favorire l'esercizio dei diritti degli studenti e delle famiglie e per promuovere la partecipazione responsabile di tutta la comunità alla vita dell'Istituzione;
- d) la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti nell'ottica della più ampia condivisione;
- e) la leale collaborazione tra l'Istituzione e la comunità locale, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo del territorio a cui l'Istituzione concorre con la formazione delle persone lungo tutto l'arco della vita;
- f) la valutazione sistematica del servizio al fine di raggiungere gli standard di qualità previsti dal progetto d'istituto, anche in relazione con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale.

Capo II

Organi dell'Istituzione autonoma

Art. 5
Organi dell'Istituzione

1. Gli organi dell'Istituzione sono:
 - a) il consiglio dell'Istituzione;
 - b) il dirigente dell'Istituzione;
 - c) il collegio dei docenti;
 - d) i consigli di classe;
 - e) il nucleo interno di valutazione;
 - f) il revisore dei conti.
2. Presso l'Istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.
3. Il consiglio dell'Istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'Istituzione.

Art. 6
Composizione, durata in carica, individuazione e nomina del consiglio dell'Istituzione

1. Il consiglio dell'Istituzione è composto da 17 membri così suddivisi:
 - a) il dirigente dell'Istituzione;
 - b) 6 rappresentanti dei docenti;
 - c) 6 rappresentanti dei genitori: 2 residenti a Besenello, 2 a Calliano, 2 a Volano;
 - d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
 - e) 3 rappresentanti del territorio: 1 per il comune di Besenello, 1 per il comune di Calliano, 1 per il comune di Volano
2. Il consiglio dell'Istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente la maggioranza dei membri di cui al comma 1.
3. Il consiglio dell'Istituzione dura in carica tre anni scolastici; alla scadenza il consiglio resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio, la cui elezione e nomina devono effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza. L'insediamento del nuovo consiglio deve aver luogo entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Tutti i membri del consiglio dell'Istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il dirigente dell'Istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'Istituzione.
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006.
7. I rappresentanti del territorio sono nominati dai rispettivi Comuni e possibilmente scelti tra coloro che abbiano particolare competenza e sensibilità nei confronti dell'Istituzione. Partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
8. Il responsabile amministrativo dell'Istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
9. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7
Funzioni del consiglio dell'Istituzione

1. Il consiglio dell'Istituzione rappresenta l'organo di governo dell'Istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'Istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'Istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge ed in particolare approva:
 - a) lo statuto;
 - b) il regolamento interno;
 - c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
 - d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'Istituzione;
 - e) il progetto d'istituto;
 - f) la carta dei servizi;
 - g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione che contiene i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, nonché gli interventi e gli obiettivi che, in coerenza con il progetto d'istituto, si intendono perseguire nell'anno finanziario a cui si riferisce il bilancio;
 - h) il conto consuntivo;
 - i) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
 - j) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - k) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
 - l) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
3. Salvo quanto diversamente disposto da questo statuto o dalla legge, per la validità delle sedute del consiglio dell'Istituzione devono essere presenti almeno 9 componenti; le deliberazioni del consiglio dell'Istituzione, sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri presenti.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'Istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'Istituzione assicura la gestione dell'Istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'Istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il dirigente dell'Istituzione esercita le funzioni previste dalla legge ed in particolare:
 - a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'Istituzione e del collegio dei docenti;
 - b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'Istituzione il programma annuale di gestione dell'Istituzione, lo informa dell'andamento di quest'ultimo e adotta il documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio annuale di previsione;
 - c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'Istituzione e dal collegio dei docenti nell'ambito delle rispettive competenze, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;
 - e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'Istituzione.
3. Il dirigente dell'Istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.
4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'Istituzione, il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati ai quali concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri e le modalità, nonché al numero massimo stabiliti dalla Provincia ai sensi della normativa vigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'Istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta al consiglio dell'Istituzione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'Istituzione.
2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'Istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'Istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Art 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene:
 - a) all'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) alla programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'Istituzione;
 - c) all'elaborazione e alla deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
 - d) alle scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) alle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Al collegio dei docenti spetta ogni compito relativo all'attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito ad esso dalla normativa in vigore.

Art. 11

Composizione del consiglio di classe

1. Ogni consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori: tre per la scuola primaria e tre per la scuola secondaria di primo grado.
2. Il funzionamento dei consigli di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere, che per specifiche esigenze, possano riunirsi sia in riunione plenaria sia per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.
3. I rappresentanti dei genitori sono eletti annualmente dalla propria componente con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro il 30 ottobre; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'Istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12

Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.
2. Il consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.

Art. 13

Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione è istituito secondo quanto disposto dall'articolo 27, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006, e dura in carica tre anni. Il numero complessivo dei componenti è di 7, di cui 3 appartenenti alla componente docente, 2 a quella dei genitori, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore e il dirigente scolastico.
2. I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, rispettivamente, dalla consulta dei genitori e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
3. Tutti i membri del nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata del Consiglio dell'Istituzione. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 30 giorni dalla comunicazione la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.
4. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
5. Il funzionamento del nucleo è disciplinato dal regolamento interno previsto dall'articolo 20.

Art. 14

Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'Istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che riguardano l'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'istituto.
3. Alla fine di ciascun anno scolastico, il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'Istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'Istituzione e per aggiornare il progetto d'istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al Dipartimento competente in materia di istruzione della Provincia autonoma di Trento.

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'Istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e di bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'Istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e ai documenti dell'Istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 16

Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'Istituzione. In particolare la consulta:

- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori;
- c) formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio dell'Istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'Istituzione medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

2. Fanno parte di diritto della consulta:

- a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe e del consiglio dell'Istituzione scolastica.
- b) un rappresentante per ogni Associazione dei genitori riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 e che ne faccia richiesta.

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'Istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un coordinatore che costituisce il referente anche per il dirigente dell'Istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno di cui al successivo articolo 20.

5. L'Istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei, nonché i supporti organizzativi e strumentali necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17

Contenuti del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'Istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi

generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto d'istituto contiene, in particolare:

- a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi degli studenti e della comunità in cui vivono;
- b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, definiti sulla base dei principi generali, delle conoscenze disciplinari, del contesto sociale;
- c) il quadro dell'offerta formativa curricolare, i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva dell'Istituzione;
- d) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
- e) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
- f) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'Istituzione;
- g) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
- h) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
- i) le modalità di effettivo coinvolgimento degli studenti e dei genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
- j) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
- k) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art 18

Approvazione e durata del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è adottato dal consiglio dell'Istituzione nel rispetto del presente statuto.

2. All'elaborazione del progetto d'istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e di collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'Istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'Istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori.

3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali il consiglio dell'Istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione, avuto riguardo in particolare alla presenza di minoranze linguistiche.

4. Il progetto d'istituto, di durata triennale e aggiornabile annualmente, è approvato dal consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il 30 dicembre in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini delle iscrizioni e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.

5. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'Istituzione, consegnato alle famiglie all'atto delle iscrizioni e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 19

Carta dei servizi

1. Entro sei mesi dall'adozione dello statuto, il consiglio dell'Istituzione approva la carta dei servizi dell'Istituzione quale documento che esplicita i diritti degli utenti in relazione all'organizzazione e

all'erogazione dei servizi garantiti dall'Istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:

- a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, libertà, solidarietà, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
- b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'Istituzione;
- c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo dei laboratori, della biblioteca, e delle strutture dell'Istituzione;
- d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
- e) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
- f) i servizi amministrativi e le relative procedure;
- g) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
- h) le procedure per i reclami;
- i) i tempi di risposta all'utenza in relazione ai servizi richiesti e in merito a quesiti, istanze, reclami.

3. La carta dei servizi è approvata, a maggioranza dei suoi componenti, dal consiglio dell'Istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, richiede il parere del collegio dei docenti, della consulta dei genitori, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.

4. La carta dei servizi è pubblicata all'albo dell'Istituzione e opportunamente diffusa anche attraverso l'utilizzo dei mezzi elettronici.

Art. 20

Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'Istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.

2. Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:

- a) gli orari dell'attività scolastica;
- b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, le assenze, i ritardi, le entrate e le uscite fuori orario;
- c) i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto riguarda i colloqui con i docenti e le comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni in orario scolastico;
- e) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
- f) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività didattiche esterne quali i viaggi di istruzione e le visite guidate, gli scambi, gli stage formativi;
- g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
- h) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature, dei sussidi didattici, dei libri di testo e delle attrezzature didattiche da parte degli studenti;
- i) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
- j) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta.

3. Il regolamento interno inoltre provvede a definire le modalità:

- a) di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'Istituzione, qualora non stabilito diversamente dalla normativa in vigore;
- b) di individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- c) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
- d) di funzionamento della consulta dei genitori e del nucleo interno di valutazione;
- e) di pubblicità degli atti.

Art. 21

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il consiglio dell'Istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 22

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

- a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo delle persone in tutte le loro dimensioni, idoneo a consentire la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
- b) ad una formazione che tenga conto dell'identità degli studenti, delle loro attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sulle persone e sui loro bisogni;
- c) ad essere informati in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e) ad una valutazione chiara e motivata che li aiuti ad acquisire consapevolezza delle loro potenzialità e dei loro limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- f) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 23

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i doveri fondamentali degli studenti, in particolare il dovere:

- a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'Istituzione;
- c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'Istituzione;
- d) ad un comportamento corretto e coerente con i principi e le regole della comunità scolastica;
- e) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione;
- f) a collaborare con tutto il personale dell'Istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo;
- g) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese le attività che si svolgono all'esterno dell'Istituzione.

Art. 24

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; per queste ragioni qualsiasi provvedimento disciplinare è finalizzato a favorire la maturazione degli studenti sviluppando il senso dell'impegno, della responsabilità, del rispetto delle persone e delle regole.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i comportamenti che configurano mancanze

disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativo, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
 - b) la responsabilità disciplinare è personale;
 - c) la manifestazione delle opinioni è libera e non può essere oggetto di sanzioni purché correttamente manifestata e non lesiva della personalità degli altri soggetti;
 - d) il comportamento e il profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
3. Il regolamento individua le mancanze e le relative sanzioni tenendo conto:
- a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tale fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
 - b) del criterio della temporaneità delle sanzioni, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 7 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'Istituzione;
 - c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'Istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente al dirigente su proposta conforme del consiglio di classe composto da soli docenti;
 - d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto ai genitori degli studenti sanzionati titolari della patria potestà o di chi ne fa le veci.

Art. 25

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'Istituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti
2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'Istituzione, il consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e la consulta dei genitori.
3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'Istituzione, il consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

Capo IV
Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 26
Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'Istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
2. Il consiglio dell'Istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il dirigente dell'Istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'Istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'Istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate.

Capo V
Partecipazione all'attività dell'Istituzione

Art. 27

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'Istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'Istituzione.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'Istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'Istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori operanti nei Comuni di Besenello, Calliano e Volano che rispettino quanto previsto al comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'Istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'Istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'Istituzione nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
4. L'Istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo a loro disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 28

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'Istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'Istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione.

Capo VI **Rapporti con il territorio**

Art 29

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'Istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'Istituzione, inoltre, nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà locale, nazionale e internazionale, in relazione all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'Istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale ed internazionale, sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative simulate e di organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto.

In particolare l'Istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

- a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
- b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 30

Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 29, comma 2, l'Istituzione:

- a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
- c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'Istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.

2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore ed in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte dei competenti organi dell'Istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'Istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'Istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII
Norme finali

Art. 31

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'Istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione, qualora non venga raggiunto il quorum previsto, è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'Istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'Istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'Istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Volano, 02/09/2008

Il Segretario Verbalizzante
(Comperini Cecilia)

Il Presidente dell'Istituzione
(Mario Manfredi)

Il Dirigente scolastico
(Giovanni Passerini)